

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1954, N. 11

**Norme per l'approvazione dei conti consuntivi
degli enti locali^{1 2 3}**

¹ In B.U. 4 giugno 1954, n. 14.

² Gli artt. 6 e 7 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 1975, n. 114.

³ La parte residua è stata abrogata dall'art. 63 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e dall'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
